

L.R. 23 gennaio 1992, n. 6

«Modificazioni alla L.R. 22.8.1989, n. 12 - Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture complementari»

Art. 1

Articolo riportato nella l.r. 12/89

Art. 2

Articolo riportato nella l.r. 12/89

Art. 3

Articolo riportato nella l.r. 12/89.

Art. 4

1. Le domande già integrate ai sensi dell'art 9 della L.R. 22.8.89, n. 12 possono essere ulteriormente corredate della documentazione di cui alle disposizioni precedenti, tramite il Sindaco competente per territorio, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande non documentate nel termine di cui al precedente comma sono archiviate.